

**OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO**

COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA



**PERCORSO FORMATIVO**

# **IL RISCHIO SANITARIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

**EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE SULL'AMIANTO  
IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE  
RUOLO DELLE ASP ED OBBLIGHI DEI COMUNI**


**ING. GIUSEPPE INFUSINI**  
Coordinatore Provinciale ONA Cosenza

Cosenza, 14 febbraio 2017

## **ARGOMENTI DI OGGI**

- LA PRODUZIONE DI AMIANTO IN ITALIA**
- LA NORMATIVA NAZIONALE**
- ANALISI DELLE PRINCIPALI NORME NAZIONALI**
- OBBLIGHI DELLE REGIONI**
- LA PRESENZA DI MCA NEGLI EDIFICI: OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO**
- QUADRO NORMATIVO REGIONALE**
- LE FINALITÀ DELLA L. R.LE 14/2011 E DEL PRAC**
- RUOLO DELLE ASP, DELL'ARPACAL ED OBBLIGO DEI COMUNI**
- IL VOLONTARIO DI PROCIV E L'AMIANTO**

# SUDDIVISIONE DELLA NORMATIVA IN BASE AGLI ARGOMENTI SPECIFICI TRATTATI



# DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI


- **Sentenza Tribunale di Torino del 31 Ottobre 1906**, confermata dalla Corte d'Appello il 10.06.1907, N° 334 sulla genotossicità dell'amianto
- **Legge 12 aprile 1943, n. 455** «Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi»
- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** «Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»
- **Circ. Min. n. 45 del 10 luglio 1986** «Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati»
- **D. M. 21 gennaio 1987** «Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi»
- **D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215** «Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»
- **D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277** «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fitotossici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212»
- **Circ. Min. n. 23 del 25 novembre 1991** «Usi delle fibre di vetro isolanti – Problematiche igienico-sanitarie – Istruzioni per il corretto impiego»
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257** «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
- **Legge 4 agosto 1993, n. 271** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto»
- **D.P.R. 8 agosto 1994** «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»
- **D.M. 6 settembre 1994** «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
- **D.lgs. 17 marzo 1995, n. 114** «Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto»
- **D. M. 26 ottobre 1995** «Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei **mezzi rotabili**»
- **D. M. 14 maggio 1996** «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
- **D. M. 7 luglio 1997** «Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore amianto»
- **D. M. 20 agosto 1999** «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (**NAVI**)
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** «Disposizioni in materia ambientale – articolo 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)
- **D. M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2001** «Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto»
- **Legge 31 luglio 2002, n. 179** «Disposizioni in materia ambientale» – articolo 14 (disposizioni in materia di siti inquinati)
- **D.P.C.M 10 dicembre 2002, n. 308** «Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.lgs. n. 277 del 1991»
- **D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36** «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»
- **D. M. 12 marzo 2003** «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»
- **D. M. 18 marzo 2003, n. 101** «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»
- **D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio 5 febbraio 2004** «Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto»
- **Documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 29 luglio 2004 recante** «Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell'amianto» ai sensi dell'articolo 1 del decreto 18 marzo 2003 n. 101»
- **D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248** «Reg.to relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»
- **Decreto L.vo 3 aprile 2006, n. 152** «Norme in materia ambientale»
- **D. Lvo n° 257 del 25 luglio 2006** - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
- **Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81** «Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 127 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
- **Decreto L.vo 3 agosto 2009, n. 106** «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

**QUANTO AMIANTO E' STATO PRODOTTO?**

## BALANGERO OGGI (chiusa dal 1990)




## L'ANDAMENTO STORICO DEI CONSUMI DI AMIANTO IN ITALIA



## LA PRODUZIONE TOTALE DI AMIANTO IN ITALIA

L'Italia è stata uno dei maggiori produttori ed utilizzatori di amianto fino al 1992



La produzione corrisponderebbe a circa 37.000.000 ton di manufatti MCA

## **I DATI DI OGGI SULLA PRESENZA DI AMIANTO IN ITALIA**

**32 – 40 milioni** di tonnellate di MAC presenti ancora in Italia (8 milioni di m<sup>3</sup>)

**2,0 – 2,5 miliardi** di mq di coperture in lastre di eternit

(in Calabria circa **11 milioni mq secondo il telerilevamento**)

**650.000** mc di MCA friabile

**83.000 – 100.000 Km** di condotte in amianto interrato

(515 in Calabria secondo URBI 2005)

**38.000** i siti censiti da bonificare

**188.000** edifici pubblici e privati in cui è presente amianto (2400 scuole)

**DATI IN CONTINUA EVOLUZIONE PER INCOMPLETEZZA DEI CENSIMENTI**


**SI VALUTA UNA INCIDENZA PARI A CIRCA 500 Kg/ab**

**ANALISI SINTETICA DELLA PRINCIPALE  
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI  
RIDUZIONE/ELIMINAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO**

## LA NORMATIVA PIÙ IMPORTANTE

- **Circ. Min. n. 45 del 10 luglio 1986:** Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati
- **D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277:** Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212
- **Legge 27.03.1992, n° 257:** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (con succ. mod.)
- **D.P.R. 8 agosto 1994:** Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
- **D. Min. San. 6.09.1994:** Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge n° 257/92 (con circ. esplicativa n° 7 del 12.04.1995)
- **D. Min. San. 14.05.1996:** Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L 257/92.
- **D. M. 18 marzo 2003, n. 101:** «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»
- **Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152:** Norme in materia ambientale (T.U. Ambiente)
- **Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81:** Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i. (tit. IX art. 247-261)

## SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO del 31 Ottobre 1906



- Sentenza Tribunale di Torino del 31 Ottobre 1906 con la quale viene riconosciuto che “fra le **attività più pericolose** sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle in cui si sollevano polveri minerali silicee come l’amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone”.
- (Sentenza confermata dalla Corte d’Appello il 10.06.1907, N° 334)
  - L’amianto è genotossico

## La Legge 455 del 12.04.1943

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi)

### Art. 1.

**L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali** contemplate dall'art. 3 del regio decreto 17 agosto 1935 - XIII, n. 1765, **è estesa alla silicosi ed all'asbestosi**, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge...

### Tabella

Malattie: **asbestosi**

**Lavorazioni:** Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto.

**L'ASBESTOSI, QUINDI, E' STATA INSERITA NELL'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI RICONDUCIBILI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO**

## **La Circolare Min. San. 10 luglio 1986, n. 45**

### **IMPORTANTISSIMA**

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati

- **IN PREMESSA LA CIRCOLARE DICE:**

.....che l'OMS ha recentemente riconosciuto l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprietà cancerogene di questo inquinante.

#### **ED IN APPENDICE RIPORTA:**

#### **RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA**

- 1. Area di decontaminazione.**
- 2. Protezione dei lavoratori.**
- 3. Preparazione dell'area di lavoro.**
- 4. Rimozione amianto.**
- 5. Decontaminazione area di lavoro.**
- 6. Protezione delle aree esterne al lavoro**

## **IL D. L.vo n° 277/91: ASPETTI PRINCIPALI** (abrogato dal D. Lvo 81/2008)

Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici** durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

### **HA DISCIPLINATO E DEFINITO I RISCHI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DEFINITO I METODI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE NELL'ARIA**

#### **Art. 24 - Valutazione del rischio (art. 249\_81/2008)**

**c.1** In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 **il datore di lavoro effettua una valutazione del rischio** dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6

**c. 2** Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, **individuando i punti di emissione** di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.

**c. 3** Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, **supera 0,1 fibre per centimetro cubo**, il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.

**c. 6** **La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali** nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. **Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.**

Art. 25- Notifica (art. 250)

Art. 26 – Informazione ai lavoratori (art. 257, 258)

Art. 27 – Misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 251)

Art. 28 – Misure Igieniche (art. 252)

Art. 29 – Controllo sanitario (art. 259)

### **Art. 30- Controllo dell'esposizione dei lavoratori (art. 253)**

(Il datore di lavoro deve effettuare un controllo periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto)

### **Art. 31- Superamento dei limiti di esposizione (art. 254)**

(Il datore di lavoro deve rimuovere le cause del superamento dei valori limite di esposizione)

### **Art. Art. 34- Lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto (art. 256)**

**1. Il datore di lavoro predispone un PIANO DI LAVORO** prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno (**DA INVIARE ALL'ORGANO DI VIGILANZA**).

Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro **novanta giorni dall'invio della documentazione** di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Segue l'Allegato V: Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria

# LA LEGGE N° 257 del 27.03.1992

## NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO

(pubblicata sul Suppl. Ord. alla G. U. n. 87 del 13 aprile 1992)

In ITALIA



con qualche eccezione (art. 1- c. 2): tubi e lastre entro due anni

## **LA LEGGE N° 257/92 NON DISPONE LO SMANTELLAMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**

### **STABILISCE ALCUNI IMPORTANTI ADEMPIMENTI:**

**-Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali (art. 4)**

**-Obbligo di Relazione annuale per le imprese che utilizzano, smaltiscono e/o bonificano amianto (art. 9)**

**- Indirizzi operativi alle Regioni (art.10, Piani Regionali)**

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro **180 giorni** dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5 (DPR 8/8/1994), Piani di Protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

**-Iscrizione delle imprese di smaltimento e rimozione ad una speciale sezione dell'Albo Nazionale Gestione Rifiuti di cui all'art. 10 del DL 361/1987.**

**-Stabilisce l'obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare alle USL la presenza di amianto in **matrice friabile** (art. 12, comma 5). Le suddette Usi devono istituire un apposito registro su cui indicare le localizzazione di detto amianto.**

**-Rimanda a decreti attuativi per gli interventi di bonifica**

# GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA L. 257/92 IN ORDINE AL CENSIMENTO ED ALLE SITUAZIONI DI RISCHIO

## L. 257/92 - Art. 10, comma 2, (PER IL CENSIMENTO)

2. I Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente (**PIANI REGIONALI AMIANTO**), devono prevedere: 

- a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
- b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
- c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
- d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
- e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
- g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
- h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
- i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
- l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti **amianto libero o in matrice friabile**, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti.


## GLI INDIRIZZI OPERATIVI PREVISTI DALLA L. 257/92

In attuazione dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 6, comma 5, della stessa Legge è stato emanato il

### DPR 8 agosto 1994

che riguarda gli indirizzi operativi alle regioni per l'adozione proprio dei

#### PIANI REGIONALI AMIANTO



(piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

A partire da questa data le regioni avevano **180 giorni** per l'adozione dei suddetti piani

**DOPO 24 ANNI SOLO 16 (su 20) REGIONI HANNO OTTEMPERATO**

Le regioni che non hanno consegnato la mappatura sono la **Sicilia e la Calabria**

## **IN OSSERVANZA del DPR 8 agosto 1994**


### **ALLE REGIONI SPETTANO I SEGUENTI ADEMPIMENTI**

#### **Art. 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto**

1. I **Piani Regionali**, identificando una **scala di priorità**, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:

- a ) miniere dismesse
- b) **stabilimenti dismessi di produzione di MCA**
- c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
- d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento; 
- e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
- f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.

2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le Regioni e le Province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.

3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza. 

**Art. 12** – Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

# LA LEGGE 257/92 E LE NORME COLLEGATE

**all'art. 6, comma 3, rimanda (NORME DI ATTUAZIONE):**

- all'emanazione (entro 365 gg) di normative e disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1 lett. f), per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;

**ed all'art. 12, comma 2, rimanda (RIMOZIONE DELL'AMIANTO E TUTELA DELL'AMBIENTE):**

-all'emanazione di norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

**SI TRATTA DEL SUCCESSIVO DM 6/9/94  
e del DM 14/05/96 (art. 5, comma 1, lett. f)**



## LE ECCEZIONI CONCESSE DALLA L. 257/92

### Art. 1

2. A decorrere da **365 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, **salvo i diversi termini** previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

### TABELLA

- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (**due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge**);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

*(Modificato dalla Legge n ° 128 del 24 aprile 1998 (art. 16, comma 1))*

**Quindi il termine per questi manufatti è il 28.04.1994 ma il loro impiego non è stato vietato per i materiali in giacenti in deposito (D.M.San. 14.05.1996-ALL.3)**

## **I BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI**

## **BENEFICI PREVIDENZIALI** **(Art 13, comma 7 e 8 L. 257/92)**

### **Art. 13, comma 7**

Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che **abbiano contratto malattie professionali** a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

### **Art. 13, comma 8**

Per i lavoratori che **siano stati esposti all'amianto** per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.



**OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO**  
Presidenza Nazionale



REGIONE LAZIO



ROMA CAPITALE



Consiglio  
Nazionale delle  
Ricerche

**Seconda Conferenza Internazionale**  
**”Lotta all’amianto: il diritto incontra la scienza”**

Regione Lazio – Sala Tirreno 21 Marzo 2014

**LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER LA  
SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO:  
METODOLOGIA D'INDAGINE E CRITERI DI ACCERTAMENTO**  
(Ing. Giuseppe Infusini)

## L'ESPOSIZIONE DEVE ESSERE QUALIFICATA

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 27.10.2004 (attuativo dell'art. 47 del D.L 269/2003 - *Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento*), l'esposizione si ritiene "**QUALIFICATA**" nel caso in cui il lavoratore sia stato occupato, per un periodo non inferiore a 10 anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro (0,1 f/cm<sup>3</sup>) come valore medio su otto ore al giorno.

Nel suddetto periodo dovranno essere computate le **pause "fisiologiche"** di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro.

### DUNQUE SONO DUE GLI ELEMENTI CHE QUALIFICANO L'ESPOSIZIONE: L'ULTRADECENNALITA' E LA CONCENTRAZIONE

LA CONCENTRAZIONE COSTITUISCE LA SOGLIA DI RISCHIO CHE VA ACCERTATA CON  
CONSULENZA TECNICA (**CTU TECNICO – AMBIENTALE**)

### LA NORMA VARIATA (Ex art. 13, c. 8, L. 257/92)

Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il **coefficiente di**

**1,25**. (comma prima sostituito dall'art. 1, c. 1, del DL 5 giugno 1993, n° 169; poi così modificato dal **c. 1 dell'art. 47 del DL 30 settembre 2003, n° 269**, convertito nella L. 24 novembre 2003, n° 326. DM 27.10.2004 di attuazione dell'art. 47 del DL 269/2003)

**A norma dell'art. 1, comma 20, della L. 24.12.2007, n° 247, il periodo di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto deve essere considerato fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.**

(termine domane scaduto il **15.06.2005**, definitivamente stabilito dalla **L. 24.12.2007, n° 247**).

# **IL D.M. 06.09.1994: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA L. 257/92**

(previsto dall'art. 12, comma 2 ed art. 6, comma 3, della L. 257/92)

Tratta delle Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, dai quali si può derivare una esposizione a fibre aerodisperse

## **CONTIENE NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER:**

- 1-localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie
  - 2- valutazione del rischio
  - 3-metodi di bonifica
  - 4-programma di controllo dei MCA in sede
  - 5-misure di sicurezza da rispettare durante la bonifica
  - 6-criteri per la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati
  - 7-coperture in cemento-amianto
- Allegata la scheda per l'accertamento della presenza di MCA negli edifici

# IL CITTADINO COSA DEVE FARE SE RISCONTRA LA PRESENZA DI AMIANTO?

LA NORMATIVA VIGENTE NON PREVEDE L'OBBLIGO DI ELIMINARE L'AMIANTO, MA IMPONE IL CONTROLLO DEL SUO STATO DI CONSERVAZIONE

In base alla **Legge n. 257/92** il proprietario detentore di un manufatto in cemento-amianto in **matrice friabile ha l'obbligo** di comunicarne la presenza ai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASP (**art. 12, c. 5**).

La comunicazione implica la **valutazione dello stato di degrado** ed, all'esito, adottare quei comportamenti idonei ad impedire che l'amianto si liberi nell'ambiente circostante

Le Leggi Regionali (in Calabria L. 14/2011, art. 6 comma 1), **hanno esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto in matrice compatta.**

## CHI E' AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI IN MCA?

Ogni soggetto proprietario di qualsiasi tipo di fabbricato deve eseguire la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto, tramite tecnico competente di sua fiducia che assume il ruolo di **responsabile per il controllo e la manutenzione** che dovrà procedere alla valutazione del rischio, legato al potenziale rilascio di fibre nell'aria (**RRA**-Responsabile Rischio Amianto – parag. 4 del DM 6.9.94).

-Sono **demandati a compilare la scheda per l'asseverazione dell'indice di degrado (ID)** che molte regioni già adottano

-il DPR 08.08.1994 all'art. 10, detta le norme per la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale (**operativo e gestionale**) per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto

	Al Comune di	
	Codice ISTAT	
	Ufficio destinatario	

### Valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento-amianto

#### Asseverazione dell'Indice di Degrado (ID)

Ai sensi dell'art. 186, comma 1, del Decreto Legislativo 3-4-2006, n.152

<b>il sottoscritto tecnico abilitato</b>					
Titolo		Cognome		Nome	
Codice Fiscale					
Data di nascita		Sesso (M/F)		Cittadinanza	
Luogo di nascita					
Partita IVA		Albo o Ordine		Provincia	
Numero Iscrizione					
<b>Studio Professionale</b>					
Provincia		Comune		Indirizzo	
Civico					
CAP					
Telefono		Fax		E-mail PEC (obbligatorio digitale)	
<b>in relazione all'immobile sito in</b>					
Tipo		Codice catastale		Sezione	
				Foglio	
				Numero	
				Subalterno	
				Categoria	
Provincia		Comune		Indirizzo	
Civico					
Barrato					
Piano					
<b>Indicare in mappa l'estensione della copertura in amianto</b>					

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

#### DICHIARA E ASSEVERA

di aver effettuato la valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento-amianto, ottenendo il seguente esito:

<b>A) Grado di consistenza del materiale</b>		
<input type="checkbox"/>	Se un angolo flessibile con una pinza si rompe nettamente con suono secco	1
<input type="checkbox"/>	Se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo	2
<b>B) Presenza di fessurazioni/sfaldature/crepe</b>		
<input type="checkbox"/>	Assenti	0
<input type="checkbox"/>	Rare	2
<input type="checkbox"/>	Numerose	3
<b>C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento</b>		
<input type="checkbox"/>	Assenti	0
<input type="checkbox"/>	Presenti	3
<b>D) Friabilità/sgretolamento</b>		
<input type="checkbox"/>	Fasci di fibre sono inglobati completamente	1
<input type="checkbox"/>	Fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente	2
<input type="checkbox"/>	Fasci di fibre sono facilmente asportabili	3
<b>E) Ventilazione</b>		
<input type="checkbox"/>	La copertura NON si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	1
<input type="checkbox"/>	La copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria	2
<b>F) Luogo di vita/lavoro</b>		
<input type="checkbox"/>	La copertura NON è visibile dal sotto (presenza di controsoffitto/soletta)	1
<input type="checkbox"/>	La copertura è a vista dall'interno	2
<b>G) Distanza da finestra/balconi/terrazze</b>		
<input type="checkbox"/>	La copertura è a più di 5 metri da finestre/terrazze/balconi	1
<input type="checkbox"/>	Vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti/attigue	2
<b>H) Aree sensibili</b>		
<input type="checkbox"/>	Assenza nel raggio di 300 metri di aree scolastiche/luoghi di cura	1
<input type="checkbox"/>	Vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura	3
<b>I) Vetustà, in anni (fattore moltiplicatore)</b>		
<small>se è difficoltoso risalire alla data di installazione della copertura, si fa riferimento alla data di costruzione dell'edificio</small>		
<input type="checkbox"/>	Copertura installata dopo il 1990	2
<input type="checkbox"/>	Copertura installata tra il 1980 e il 1990	3
<input type="checkbox"/>	Copertura installata prima del 1980	4

**ID, Indice di degrado:** (A+B+C+D+E+F+G+H) x I

ID <= 25	Nessun intervento di bonifica. E' prevista la valutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale.
25 < ID < 44	Esecuzione della bonifica entro 3 anni.
ID >= 45	Esecuzione della bonifica entro 12 mesi.

#### Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore
<input type="checkbox"/>	altri allegati (specificare)

Luogo	Data	Il dichiarante
<small>I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).</small>		

## QUALI I TEMPI ENTRO CUI EFFETTUARE LA BONIFICA ?

Il DM 6.9.94 **non detta** esplicitamente i tempi entro cui effettuare la bonifica in caso di materiali danneggiati.

Indica solo le situazioni in cui si determina “**la necessità di un’azione specifica da attuare in tempi brevi**” (parag. 2c)

Alla bonifica delle coperture il DM dedica tutto il parag. 7

## **Decreto Ministero Sanità 14.05.1996:**

Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L 257/92.(entrato in vigore il 25.10.1996)

### **La normativa si applica:**

- a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi);
- b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto e' determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

L'allegato 3 tratta:

#### **CRITERI PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI TUBAZIONI E CASSONI IN CEMENTO-AMIANTO DESTINATI AL TRASPORTO E/O AL DEPOSITO DI ACQUA POTABILE E NON.**

*“Si ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge 257/92, purché si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa”*

L'allegato 4 tratta i “Criteri relativi alla classificazione ed utilizzo delle “pietre verdi” in funzione del loro contenuto di amianto”

# D.M. 10 MARZO 2003 N° 101

(mappatura ed interventi di bonifica urgenti)

## Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto

### Art. 1

- 2 - Le regioni **definiscono, entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.**
- 3 - I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità sono trasmessi annualmente, entro il **30 giugno**, dalle regioni al Ministero dell'ambiente.
- 4- Il Ministero dell'ambiente procede con proprio decreto **all'attribuzione delle risorse** per la mappatura a favore delle regioni.

### Allegato "A": Criteri per la mappatura

#### Categoria di ricerca:

**Categoria 1: Impianti industriali attivi o dismessi** (nei quali l'amianto era utilizzato come materia prima oppure presente nei macchinari, strutture ecc...)

**Categoria 2: Edifici pubblici e privati**

**Categoria 3: Presenza naturale**

**Categoria 4: Presenza di amianto da attività antropica naturale**

casi:  
S.Caterina  
Rose

(divisione per categoria)

**ART. 3** - In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, **su indicazione delle regioni, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.**

## **D.M. 10 MARZO 2003 N° 101**

(mappatura ed interventi di bonifica urgenti)

### **Allegato “B”:** **Criteria per la determinazione degli interventi di bonifica più urgenti**

#### **CRITERI DI PRIORITA' D'INTERVENTO**

- Area di estensione del sito
- Tipologia di attività (coniparto, tipo di produzione)
- Attività in funzione
- Attività dismessa
- Durata del periodo di dismissione
- Stato di conservazione delle strutture edili —accessibilità del sito
- Distanza dal centro abitato
- Densità di popolazione interessata
- Tipologia di amianto presente come materia prima
- Tipologia di materiale contenente amianto
- Quantità di materiale stimato
- Superficie esposta all'aria
- Presenza di confinamento
- Presenza di programma di controllo e manutenzione
- Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali
- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre
- Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di mappatura

## Mappatura siti d'amianto

Rilevazione dati anno 2013  
Dati aggiornati al 26 novembre 2014  
Numero siti d'amianto: 38.000


# IN CALABRIA C'E' IL BLACK-OUT AMIANTO

**21 Novembre 2014**

il Ministero dell'Ambiente rende noto che la Calabria non manda dati sull'amianto.

**CONSEGUENZA:  
NON PUO' AVERE CONTRIBUTI  
PER LA BONIFICA**

assenza  
di dati



## PRIME RIFLESSIONI:

### L'AMIANTO DOVEVA ESSERE MESSO A BANDO GIÀ NEGLI ANNI '40

QUANDO GIÀ SI SAPEVA DEI SUOI EFFETTI CANCEROGENI

La Legge 455 del 12.04.1943 aveva inserito l'asbestosi nell'elenco delle malattie professionali riconducibili all'esposizione all'amianto

La Direttiva comunitaria 477/83/CEE, disattesa dall'Italia, relativa alla tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto (**PROCEDURA D'INFRAZIONE N° 240/89 PER L'ITALIA**).

LA LEGGE 257/92 ARRIVA CON MOLTO RITARDO,  
INIZIA COSÌ LA LOTTA ALL'AMIANTO



Ogni anno muoiono per l'amianto in Italia 5000 persone, con picco atteso per il 2025. Secondo il RENAM dal 1993 al 2012 sono stati registrati 21.463 casi di mesotelioma

# IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

# COME VIENE AVVERTITO DALLE ISTITUZIONI CALABRESI IL PERICOLO AMIANTO

(Quotidiano del 22 maggio 2017)

## ■ SPEZZANO S. Convegno con Oliverio, Bruno Bossio e Giudiceandrea Tutti uniti per far rivivere la Ferrosilana

SPEZZANO S. - Il ripristino del servizio ferroviario di trasporto pubblico locale sulla Ferrosilana, tra Cosenza, Pedace e Spezzano della Sila, soppresso nell'ormai lontano 2011 è il tema del convegno organizzato dall'Associazione Ferrovie in Calabria in collabo-

rio, con frequenze degne di un servizio metropolitano». A discuterne saranno il sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco; il presidente del Gal Sila, Antonio Candalise; l'assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musumano; il deputato Enza Bruno Bossio e il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea; l'ingegner Alessandro Marcelli in rappresentanza delle Ferrovie della Calabria. Il convegno sarà moderato da Concetta Castiglione, assessore al Turismo del Comune di Spezzano. Trarrà le conclusioni il residente della Regione Mario Oliverio.

**F.C.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La locandina del convegno



**Previsto un convegno per il 30 maggio sul "Trasporto locale eco-sostenibile"**

# LA CRONOLOGIA DELLA NORMATIVA REGIONALE

- 1) **Del. Giunta Reg.le n° 9352 del 30.12.1996:** *“Approvazione linee guida per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”*

Prima di questa deliberazione non vi è traccia della parola “amianto” negli atti della Regione Calabria

- 2) **Piano Gestione Rifiuti** – parag. 15 “L’AMIANTO” -  
(pubbl. BUR Calabria 4.12.2002 Suppl. Ord. n° 2, pag. 19973  
Parag. 15.1: Premesse (*riporta che il rilascio di fibre d’amianto nell’atmosfera è dell’ordine di 3 gr/anno/mq di lastra di copertura in eternit*)  
Parag. 15.9: Rilevamento coperture di edifici ad uso civile o privato  
(*riporta la tecnica del telerilevamento*)  
Parag. 15.16: Lo smaltimento in Calabria (*prevede almeno tre discariche*)

- 3) **Legge Regionale 27 aprile 2011, n° 14**

- 4) **Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC)** approvato definitivamente dal Cons. Reg.le in data 19.12.2016 insieme al PRGR e pubblicato in errata corrige sul BURC n° 42 dell’8 maggio 2017

# **LA LEGGE REGIONALE 27 aprile 2011, n° 14**

INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI CITTADINI: NORME RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA ESPOSIZIONE A SITI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (in attuazione della legge 28 marzo 1992, n° 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto - e nel rispetto del D.P.R. 8 agosto 1994)

**B.U.R. CALABRIA DEL 4-5-2011** - Supplemento straordinario n. 2 al B. U.R. Calabria - Parti I e II - n. 8 del 2 maggio 2011

**Si compone di 11 articoli**

## **Art.1**

**La Regione Calabria, con la Legge, intende predisporre gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela e il risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto**

## art. 2 - Obiettivi

- a) **promuovere sul territorio regionale interventi di bonifica da amianto**, nell'ambito di azioni volte ad avviare le attività di risanamento necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- b) **sostenere le persone** affette da malattie correlabili all'amianto, anche attraverso monitoraggi specifici ed analisi preventive;
- c) **promuovere** la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dell'amianto ed il recupero dei siti contaminati;
- d) **promuovere** la ricerca e la sperimentazione nel campo della prevenzione e della terapia sanitaria;
- e) **predisporre un piano decennale di eliminazione** dell'amianto antropico sul territorio regionale;
- f) **promuovere** iniziative di **educazione ed informazione** finalizzate a ridurre il rischio sanitario per la popolazione.

## art. 3 – INIZIATIVE DELLA REGIONE

**La Regione**, **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, individua una speciale unità organizzativa denominata **U.S.A.** (unità speciale amianto – comma 2), e **provvede**, con la collaborazione delle aziende sanitarie provinciali (ASP), delle province, dei comuni e delle organizzazioni pubbliche e private interessate:

- alla creazione, **entro 30 giorni dall'istituzione dell'USA**, di un portale informatico sulla normativa vigente;
- alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento;
- alla predisposizione del **Piano Regionale Amianto per la Calabria** (PRAC);
- alla definizione delle **linee guida** per la redazione da parte dei comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della di-fesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato **Piano Comunale Amianto (PAC)**;
- al monitoraggio dei siti di proprietà pubblica di maggiore pericolosità.

## art. 4 – Piano Regionale Amianto per la Calabria

La Giunta regionale, **entro 180** dall'entrata in vigore della presente legge (c. 1), approva con deliberazione il **PRAC**, per le finalità di cui all'art. 1 (c. 2).

Il PRAC ha durata quinquennale (c. 3) ed è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale o in seguito a modifiche legislative.

## art. 5 – Contenuti del PRAC

Il **PRAC** contiene (comma 1):

- **il censimento**, effettuato dall'ASP in collaborazione con i comuni, degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti (lett. a);
- **la mappatura georeferenziata** delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto (lett. b);
- **la promozione**, a livello comunale, di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche connesse all'amianto (lett. f);
- **il monitoraggio sanitario ed epidemiologico** (registro regionale dei mesoteliomi, lett. g)
- **la redazione di un elenco di imprese** in possesso dei requisiti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (lett. j);
- **gli indirizzi per la realizzazione del PAC** e la cooperazione degli enti locali (lett. l);
- **la definizione di linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto** (lett. m).

## **Il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto (comma 2)**

**Il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del PRAC.**

Esso **individua** la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto, sulla base della valutazione delle tipologie e della quantità di rifiuti di amianto presenti sul territorio (art. 5, c. 2 e 3).

-Il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, parte integrante del PRAC, **deve individuare**, con le modalità previste nel comma 2, **per ogni provincia**, impianti autonomi, idonei e più vicini ai luoghi di dismissione o raccolta per ridurre i movimenti dei rifiuti e garantire l'autosufficienza dello smaltimento degli stessi (art. 5, c. 5).

## GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ??

Con la **Legge Regionale n° 47 del 23.12.2011** la Regione Calabria ha stabilito che “La Giunta Regionale entro **120 giorni** determina i **criteri** per individuare i luoghi e gli impianti idonei per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto” (art. 54)

Le province, nei successivi **sei mesi** dall’approvazione dei suddetti criteri, provvedono ad individuare le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti contenenti amianto d’intesa con i comuni interessati.

Con successiva deliberazione di Giunta n° **502 del 30.12.2013** la Regione ha approvato “*Criteri per l’individuazione dei luoghi idonei alla realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto ai sensi dell’art. 54, comma 1, della L. R.le n° 47/2011*”

**DOPO QUESTI ATTI NON VI E’ ALTRA NOTIZIA**

*Nota: a norma dell’art. 5, c. 3 del DPR 8/8/1994 il Piano di smaltimento rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 915/1982*

## TERMINI NON RISPETTATI DELLA LEGGE REGIONALE

-entro 30 gg dall'entrata in vigore della legge: ISTITUZIONE U.S.A.(art. 3, c. 2)

-entro 30 gg dall'ISTITUZIONE U.S.A.: portale informatico, opuscolo informativo (art. 3, c. 1)

-entro 180 gg approva il PRAC (art. 4, c.1)

obbligo  
disatteso

-entro 60 gg dalla Legge la Regione predispone un avviso per i parametri valutativi per l'assegnazione di contributi per la bonifica di aree o edifici pubblici (art. 11, c. 3)...le domande possono essere presentate dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge..... ???

### ... E DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRAC

- entro 60 gg i Comuni attivano uno sportello informatico-ricettivo (art. 6, c. 3)

-entro 90 gg i Comuni emettono l'ordinanza sindacale per il censimento (art. 10, c. 5)

-entro 90 gg i Comuni approvano il PAC

## art. 6 – Obblighi dei proprietari ed attività dei Comuni

Questo articolo **introduce l'obbligo** per i soggetti pubblici e privati di comunicare alle ASP la presenza di MAC, rimandandone le modalità al contenuto del PRAC.

**I comuni** entro **60 giorni** dalla pubblicazione del PRAC, con **ordinanza sindacale**, per il **censimento** di manufatti contenenti amianto, attivano uno **sportello informativo-ricettivo** per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e col mezzo stampa (c. 3)

- Per agevolare il **censimento degli immobili contenenti amianto**, i comuni possono inviare ai cittadini un apposito modello. In tal caso, i cittadini, proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto, entro **45 giorni** dal ricevimento, devono consegnare il modello debitamente compilato al Comune (c. 4).

**Gli elementi acquisiti sono posti a base del Piano Comunale (PAC), che deve essere redatto secondo gli indirizzi contenuti nel PRAC e contenere il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza. Il Piano comunale va aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge (c. 5).**

## art. 7 – Competenze dell'ARPACAL e delle ASP

### **-ARPACAL:**

- mappatura georeferenziata delle zone interessate dalla presenza di amianto;
- attività di monitoraggio e di analisi su manufatti o siti contenenti amianto (su richiesta della Regione, ASP, Comuni)

### **-ASP:**

- raccolta dati delle imprese che utilizzano indirettamente amianto nei cicli produttivi
- raccolta dati delle imprese che svolgono attività di smaltimento o bonifica
- censimento dei siti contenenti amianto**
- tenuta dei registri di cui all'art. 8 c. 1 (edifici industriali, impianti, mezzi di trasporto e luoghi con presenza di amianto)
- tenuta del registro delle imprese che effettuano attività di bonifica
- acquisizione della relazione annuale trasmessa dalle imprese di cui all'art. 9 della L. 257/92 (tipo e quantità di amianto smaltito)
- **acquisizione delle schede di censimento dei soggetti pubblici e privati (art. 6, c. 1)**
- stima dello stato di conservazione dei MCA (art. 9, c. 1)**
- vigilanza e controllo sugli adempimenti della legge regionale controlli (art. 9, c. 1)**

**Le ASP sono obbligate** a comunicare i dati acquisiti alla Regione, nella prima applicazione della legge, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle denunce e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 6, c. 10)

## art. 9 – Controlli e sanzioni

-**Vigilanza e controllo** degli adempimenti previsti dalla legge regionale sono effettuati dalle **ASP, dall'ARPACAL** e dagli agenti di polizia locale. **I controlli sulla presenza del materiale contenente amianto vengono effettuati dal comune; per la stima dello stato di conservazione i controlli vengono effettuati dalle ASP competenti per territorio.**

I rapporti sono parte integranti dei registri (art. 8) e vanno trasmessi alla **USA**.

-Sanzione per mancata comunicazione di cui all'art. 6:

- tra € 2.582,29 ed € 5.164,57 (comunicazione della presenza di amianto-art. 6, c.1)

- tra € 50,00 e € 100,00 (aggiornamento della documentazione prodotta in caso di deterioramento del manufatto censito- art. 6, c.8)

## art. 10 – Informazione

-Obbligo della distribuzione dell'opuscolo di cui all'art. 3 lett. B) da parte dei soggetti preposti all'attività di censimento;

-l'USA deve curare la redazione e l'aggiornamento del portale informatico

L'opuscolo informativo deve contenere: descrizione dei rischi sanitari legati all'esposizione di amianto, adempimenti, procedure di rimozione, ecc..

### **Comma 5:**

I sindaci dei comuni interessati sono obbligati ad emettere, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURC, l'ordinanza sindacale di cui all'articolo 6, c. 3

## art. 11 – Interventi e contributi regionali

-La Regione Calabria, per interventi di bonifica dei manufatti di amianto presenti su aree ed edifici di proprietà pubblica, **concede contributi** ad enti locali o soggetti pubblici in relazione ad una **graduatoria che tenga conto del rischio sanitario-ambientale** ed **aver effettuato il relativo censimento** (c. 1).

**Il Dipartimento dell'ambiente**, entro **60 giorni** dalla pubblicazione della presente legge, predispone un avviso in cui sono definite le modalità, i termini ed i parametri tecnici valutativi. Le domande possono essere presentate dal **novantesimo giorno** dall'entrata in vigore della presente legge. (c. 3)

## **art. 11 – Interventi e contributi regionali**

La Regione Calabria per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), **concede contributi** per interventi di bonifica da manufatti di amianto presenti su **edifici o aree di proprietà pubblica e privata**, contributi per le aziende operanti nel settore di rimozione e smaltimento, con entità e modalità definiti nel PRAC. I contributi sono concessi in relazione al grado di rischio sanitario che i manufatti oggetto d'intervento rappresentano (c. 4-).

Coloro i quali **non abbiano adempiuto** all'obbligo di censimento, siano essi soggetti privati o pubblici, **non possono accedere ai benefici** della presente legge (c. 6)

## **Art. 12 – Clausola valutativa**

Tratta della relazione che la G. R. deve presentare ogni due anni al Consiglio su:

- modalità di attuazione della legge

- risultati ottenuti

- attività di informazione e di sorveglianza sanitaria sugli esposti od ex esposti

- in quali termini le risorse finanziarie stanziare hanno consentito la bonifica dei siti, dei manufatti, degli impianti e degli edifici

- in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASP e di provvedere alla sua rimozione

## **art. 13 – Termini**

**I TERMINI PREVISTI DALLA  
PRESENTE LEGGE  
SONO PERENTORI**

## **art. 14 – Norma finanziaria**

Vengono previsti per l'anno 2011, € 250.000,00 **solo per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3** (unità organizzativa USA) ed, a regime, € 200.000,00

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 (contributi ad enti e privati) **si provvede, compatibilmente con le modalità di utilizzo delle stesse (??)**, con le risorse comunitarie disponibili allocate all'UPB 3.1.01.02 - capitolo 2512202 - recante «Interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati e di sviluppo di tecnologie di recupero e riutilizzo dei rifiuti nonché di sostegno alla redazione dei piani. Incentivi all'applicazione di sistemi di rilevamento geografico dei siti inquinati e sviluppo di sistemi e tecnologie di bonifica (misura 1.8)».

## **art. 15 – Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 27 aprile 2011

# **IL PIANO REGIONALE AMIANTO CALABRIA E LE OSSERVAZIONI DELL'ONA**

**(accolte dalla Regione)**

# il Quotidiano del Sud

Edizione COSENZA

ANNO 15 - N. 212 - € 1,20

Direzione: Edizioni Proposta sud s.r.l. Via Annarumma, 39/A - 83100 - Avellino  
Redazione: Via Rossini, 2/A - 87040 Castrolibero (CS) - telefono 0984 852828 - fax 0984 853893 - email cosenza@quotidianodelsud.it

Lunedì 3 agosto 2011

**L'ALLARME**

## «Amianto, il piano regionale è inadeguato»

*Per il presidente provinciale dell'Ona è solo un documento di facciata*

LA GIUNTA regionale con delibera n°127 del 27 aprile scorso ha approvato il documento preliminare denominato Piano regionale amianto Calabria (Prac). Si tratta di un documento di fondamentale importanza per le attività di bonifica da pianificare nella nostra Regione. Se ricorderete, la nostra testata, nei mesi scorsi fece emergere attraverso una lunga inchiesta a puntate che la situazione in città non fosse per nulla confrontante. Sul nuovo corso oggi interviene ancora una volta l'unica associazione che, in Calabria, si occupa delle problematiche connesse con la presenza di amianto. Si tratta dell'Osservatorio nazionale amianto (Ona) - Comitato provinciale di Cosenza che tramite il suo coordinatore Provinciale, Giuseppe Infusini, ha spiegato di aver partecipato alle riunioni dell'Usa (Unità speciale amianto della Regione Calabria) in qualità di organismo di consul-

tazione, ma, «nonostante le nostre insistenze, non sono stati tenuti in debita considerazione le nostre indicazioni sui contenuti del Prac, primo fra tutti la previsione dei contributi ad enti pubblici e privati». L'Ona, tra l'altro, ha promosso due recenti convegni dove «sono state condivise le necessarie integrazioni al redigendo Prac, del tutto incompleto e privo dei contenuti previsti dall'art. 5 della Legge regionale 14/2011 sull'amianto. Adesso apprendiamo che tale documento è stato approvato il 27 aprile scorso. Una vera beffa per i cittadini calabresi! Abbiamo presentato le nostre osservazioni che sostanzialmente riguardano la previsione di incentivi economici, l'individuazione dei siti ad alto rischio ambientale-sanitario e lo snellimento delle procedure per le piccole bonifiche. Chiediamo al consiglio regionale, quindi, di accogliere le nostre osservazioni senza

le quali il Prac rimane un documento vuoto, un atto di facciata assolutamente inadatto alla eliminazione dei rischi derivanti dall'amianto». Va ricordato che l'ingegner Infusini è stato ascoltato in commissione Ambiente della Regione il 15 maggio scorso allo scopo di rappresentare la situazione amianto in Calabria. In quell'occasione Infusini aveva già affermato la necessità che il Prac si uniformasse al contenuto della legge 14/2011 spendendosi molto sull'individuazione dei siti ad alto rischio e sugli incentivi economici. «Invitiamo anche i Comuni a mobilitarsi - chiosa oggi lo stesso Infusini - perché con questa stesura il Prac non fornisce alcuna indicazione su come redigere i Piani comunali amianto (Pac) e quindi nessuna risposta concreta potranno dare i sindaci ai loro cittadini».

**f.man.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Osservazioni pervenute nella fase preliminare di scoping e recepimento osservazioni nel Rapporto Ambientale comprensivo della Proposta di PRAC

Autore	Rif. Parere	Rif. Osservazioni	Oggetto		Recepimento
ONA COSENZA	Prot. 27140 del 17/09/2015	n.1	Incentivi economici per bonifica amianto per enti pubblici e privati		ACCOLTA PRAC - Capitolo 15.1
ONA COSENZA	Prot. 27140 del 17/09/2015	n.2	Siti artigianali e/o industriali dismessi, altamente inquinanti.		PARZIALMENTE ACCOLTA PRAC - Capitolo 6.3
ONA COSENZA	Prot. 27140 del 17/09/2015	n.3	Autosmaltimento		ACCOLTA PRAC - Capitolo 15
Ente Parco Nazionale del Pollino	Prot. 174689 del 03/06/2015	1	<i>Ai sensi della normativa vigente, il documento riporta un elenco di soggetti individuati come referenti per la consultazione del presente documento e del rapporto ambientale nella stesura definitiva?</i> <i>L'elenco dovrebbe includere:</i> <i>- Altre associazioni di categoria (industriali, artigiani, coltivatori, commercianti, operatori turistici, etc.);</i> <i>- Amministrazioni Comunali;</i> <i>- Associazione Italiana Esposti Amianto e inoltre occorrerebbe verificare l'esistenza sul territorio regionale di Associazioni riconosciute di vittime di amianto e di simili.</i>		ACCOLTA RA PRAC § 3.1
Ente Parco Nazionale del Pollino	Prot. 174689 del 03/06/2015	2	<i>Il documento riporta il quadro normativo e programmatico di riferimento (internazionale, nazionale e regionale) per la definizione degli obiettivi ambientali?</i> <i>All'interno del quadro normativo di riferimento non vi è accenno alla legge L. 394/91 ed ss.mm. e ii., in particolare all'articolo 7 comma 1 lettera d che prevede: "Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale, nell'ordine, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25: ... d) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; "A parere dell'Ente scrivente tale omissione può essere determinante alla predisposizione degli strumenti finanziari di supporto al PRAC, tanto più che i principi ispiratori di succitata legge fanno riferimento all'art. 9 ed all' art. 32 della Costituzione Italiana.</i>		ACCOLTA RA PRAC capitolo 1

Approv. PRAC Prel.: Del. G.R. n° 127 del 27.04.2015

Approv. Osservazioni: Del. G.R. n° 276 del 19.07.2016,

## GLI INCENTIVI ECONOMICI

Il PRAC troverà attuazione attraverso risorse economiche che si renderanno disponibili nel tempo da diversi canali finanziari nazionali e/o Regionali.

non si capisce

### 17.1. Incentivi economici per la bonifica dall'amianto ad enti pubblici e privati

L'Amministrazione regionale con nota prot.n. 67740 ha richiesto al Ministero dell'Ambiente appositi finanziamenti atti a garantire le attività di messa in sicurezza ed eventuale bonifica.

Compatibilmente con le somme che si renderanno disponibili, si prevedono i seguenti contributi economici:

- Contributi per Enti pubblici, pari al 100 % della spesa ritenuta ammissibile per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dall'amianto.
- Contributi per soggetti privati, fino al 60 % della spesa ritenuta ammissibile per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica dall'amianto.

I contributi saranno concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o poter facilmente determinare rilascio di fibre e di polveri.

Le modalità di assegnazione ed erogazione verranno definite da apposito Bando successivamente al reperimento delle necessarie risorse economiche.

### 6.3. Censimento manufatti contenenti amianto

#### *Edifici e luoghi pubblici e privati con presenza di amianto*

La ricerca attiva deve essere rivolta con priorità agli edifici e luoghi pubblici e privati utilizzati ad uso pubblico con presenza di amianto.

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di precedenti interventi finanziati dal Dipartimento Ambiente e Territorio.

Interventi su edifici ad uso pubblico in Calabria negli anni	
STRUTTURE	INTERVENTI
	N. interventi di rimozione
SCUOLE	46
OSPEDALI	1
ALTRE	2
<b>TOTALE</b>	49

Tabella 8. Interventi su edifici ad uso pubblico in Calabria.

In base alla Legge n. 257/92 gli amministratori ed i proprietari di immobili hanno l'obbligo di comunicare ai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASP la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 14/2011, art. 6 comma 1, ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto.

Occorre, comunque, favorire, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali, l'autonotifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici privati.

Al fine di favorire l'autonotifica i Comuni potranno inviare ai proprietari apposito modulo predisposto dalla Regione, vedi allegato n. 4, che dovrà essere restituito debitamente compilato alle sedi territoriali della ASP competente.

Il Dipartimento di Prevenzione delle ASP, per il tramite dei servizi PISAL e delle UOISP, provvederà alla raccolta e all'imputazione dei dati nel Registro A, informatizzato di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. n. 14/2011 (Allegato 3, Registro A)

#### *Aziende, impianti industriali e aree dismesse*

Il censimento deve essere completato e tenuto aggiornato per le aree bonificate, tramite verifica dinamica.

Tale censimento comprenderà anche i siti artigianali-industriali dismessi o sottoposti a curatele fallimentari che rappresentano un alto rischio sanitario-ambientale.

caso S.Caterina  
e Rose

## Art. 15 – AUTORIMOZIONE (MICRORACCOLTA)

*Lo smaltimento di materiali contenenti amianto, indipendentemente dalle quantità, deve essere effettuato da ditte specializzate ed autorizzate. Allo stesso modo lo è la rimozione di materiali in posto (coperture, canne fumarie, serbatoi, guarnizioni, ecc..) per la quale sono necessarie attività di manipolazione, quali smontaggio, distacco da pareti, tubazioni, ecc..*

*Nel caso di materiali contenenti amianto non in posto (ossia non fissati e solidarizzati a strutture), il cittadino può provvedere autonomamente alla "messa in sicurezza" del materiale in modo che il medesimo non possa venire in contatto con persone o situazioni che ne potrebbero aumentare il degrado (per es. urti, effetti di agenti atmosferici, ecc...)*

Il cittadino-proprietario che effettua autonomamente la movimentazione deve provvedere a trasmettere una comunicazione al Comune in cui vanno riportati i seguenti dati:

- *Luogo in cui è presente il materiale da smaltire*
- *Nome di chi effettua la movimentazione*
- *Le quantità di materiale interessato e la tipologia*
- *Il luogo in cui è stoccato il materiale da smaltire*
- *Il Comune, dotato dello sportello amianto previsto dalla L. R 14/2011, provvederà a fornire tutto il supporto necessario sia riguardo agli aspetti tecnici che amministrativi e l'indicazione della ditta specializzata che provvederà alla rimozione e smaltimento.*

**ruolo del comune**

I Comuni possono adottare idonei provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, al fine di:

- a) Garantire un adeguato e distinto smaltimento degli RCA provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze;
- b) Disciplinare le procedure per la raccolta, la manipolazione, l'accantonamento e lo smaltimento degli RCA nel rispetto della normativa vigente;
- c) Contenere i costi di bonifica e smaltimento attraverso l'individuazione, tramite bando, delle imprese che intendono convenzionarsi per l'espletamento del servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze.

**la procedura consente l'abbattimento dei costi**

# LINEE GUIDA PER I PAC

## (Piano Comunale Amianto)

### **16.7. Trasmissione ed aggiornamento del piano**

Il Piano deve essere predisposto ed adottato dal comune entro tre mesi dalla comunicazione delle presenti linee guida e trasmesso, entro i successivi trenta giorni, al Dipartimento Ambiente e Territorio



Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni provvedono a rendicontare al suddetto Ufficio i risultati conseguiti trasmettendo anche l'eventuale aggiornamento del piano.

## **L'AMIANTO ED IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**


## LE ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO PREVEDONO LA MANIPOLAZIONE DI MCA?

- **Nessuna attività svolta dal volontario di Protezione Civile prevede che egli possa effettuare azioni ed opere che implicano la manipolazione di materiali contenenti amianto.**  
**Queste attività sono riservate a ditte specializzate ed abilitate** il cui personale abbia una formazione abilitante ed una specifica idoneità alla mansione.
- Tuttavia, conoscere gli impieghi dell'amianto nel passato consente di individuare i manufatti che ancor oggi sono presenti sul territorio e possono contenere questo minerale.  
Inoltre, l'informazione relativa alla pericolosità dei materiali contenenti amianto permette l'adozione delle necessarie misure di sicurezza da adottare.
- Prima di intraprendere qualsiasi attività di demolizione o di rimozione, il Responsabile dell'Organizzazione di Volontariato adotta, anche chiedendo informazioni, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'**AMIANTO**.
- Le azioni da intraprendere nel caso di rinvenimento di manufatti contenenti questo tipo di materiale sono le seguenti:
  - avvertire il capo squadra
  - segnalare il luogo del rinvenimento
  - non effettuare interventi o manomissioni
  - adottare i DPI previsti

## D. Lvo 81/2008- Titolo IX – Capo III

### Art. 246. Campo di applicazione

Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.



**INAPPLICABILITÀ PER I CASI  
DI INTERVENTI DI  
SOCCORSO URGENTE**

- Individuazione presenza di amianto;
- Valutazione del rischio
- Notifica;
- Misure igieniche;
- Controllo dell'esposizione;
- Valori limite;
- ecc. ecc.

# OSSERVATORIO NAZIONALE **AMIANTO**



COMITATO PROVINCIALE  
DI COSENZA



[www.onacosenza.it](http://www.onacosenza.it)

Sede Provinciale O.N.A Onlus Cosenza:

Piazza G. Mancini, 60 (edificio "I Due Fiumi") - 87100 Cosenza

e-mail: [onacosenza@gmail.com](mailto:onacosenza@gmail.com)

*Grazie per l'attenzione*